



COMUNE di CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

Il Sindaco

Ordinanza n. 2

del 14 GEN. 2010

Premesso che:

- risultati scientifici ormai consolidati hanno accertato che il favismo è determinato da una alterazione genetica (deficit di G6PDH) a causa della quale si determina un deterioramento dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;
- la crisi, in relazione ai suoi diversi livelli di gravità, si caratterizza con manifestazioni sintomatiche progressive che vanno dall'astenia intensa fino a un quadro clinico che, nei casi di maggiore gravità, può determinare anche il coma e l'arresto cardiaco;
- i soggetti con il predetto deficit di G6PDH nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica in occasione della ingestione di legumi denominati fave e piselli, ma anche nel caso di inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

Vista la richiesta formulata da un cittadino residente affetto dalla sindrome del favismo e le precedenti ordinanze Sindacali, con la quale veniva disposto il divieto assoluto della coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 metri dall'abitazione frequentata da soggetti affetti della stessa sindrome;

Considerato che:

- il solo contatto con fave e piselli, può provocare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da questa malattia e che tale evenienza può verificarsi presso punti di esposizione e di vendita in esercizi commerciali e sulla pubblica via presso ambulanti autorizzati;
- anche la coltivazione di fave in prossimità dei luoghi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, scuole, ...) può ingenerare l'inalazione di pollini e costituire occasione di nocimento per la salute degli stessi;
- la libertà di iniziativa privata, pur costituendo un principio economico tutelato dall'Ordinamento, possa essere limitata in presenza di ragioni di interesse generale;
- dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorchè di pochi soggetti, costituisce un primario interesse pubblico da tutelare;

Ritenuto sussistere le condizioni di fatto e di diritto per ricorrere alla decretazione d'urgenza;

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della L. n. 833 del 23.12.1978;

Con i poteri di cui all'art. 54 II comma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE di CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Il Sindaco

DISPONE

È fatto **divieto assoluto** di coltivare fave e piselli nel raggio di 300 metri in linea d'aria dalla via A. Sagripanti.

Per eventuali colture in atto è fatto obbligo di rimozione entro 10 giorni dalla data di affissione della presente ordinanza.

La vendita di fave e piselli freschi effettuata nel perimetro sopra indicato negli esercizi commerciali in sede fissa e sulle aree pubbliche è consentita purchè le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati ai sensi di legge e dando corretta pubblicità delle modalità di vendita con appositi avvisi esposti in modo visibile all'esterno dei locali.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Si notifica il presente provvedimento al servizio Affari Generali per la pubblicazione all'albo e sul sito Web e la massima contestuale diffusione a mezzo comunicati stampa e radiofonici, alla ASL RMF, al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Cerveteri, all'ufficio attività produttive.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

14 GEN. 2010



Gino Ciogli



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia

Iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004